

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

- Corte dei Conti Toscana: incentivi alla progettazione di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 – Corretta applicazione delle norme in materia di incentivi al personale – Delib. n. 15 del 14 marzo 2013** 2
- Ministero dell'Interno: Monitoraggio lavoro flessibile e conferimento incarichi dirigenziali – Adempimenti amministrazioni pubbliche relativi all'ex articolo 36, comma 3, del dlgs 165/2001 e articolo 1, commi 39 e 40, della legge 190/2012** 3
- Definizione degli elementi e/o indizi caratterizzanti il fenomeno del mobbing e riconoscimento del danno – Consiglio di Stato – Sentenza n. 1609 del 19 marzo 2013** 4
- Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 – Le misure per l'accelerazione del pagamento dei debiti della PA verso i propri fornitori** 5
- Dipartimento della Funzione pubblica: Controlli interni e Ciclo della performance alla luce dell'art. 3 del D.L. 174/2012 – *Position Paper* Febbraio 2013** 6
- I Piani triennali di razionalizzazione della spesa e le possibilità di incremento del fondo per la contrattazione decentrata – Obbligo di adozione entro il 31 marzo** 6

Corte dei Conti Toscana: incentivi alla progettazione di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 – Corretta applicazione delle norme in materia di incentivi al personale – Delib. n. 15 del 14 marzo 2013

La Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 15 del 14 marzo 2013 ha fatto il punto sulla corretta applicazione delle norme in materia di incentivazione del personale interno in relazione all'applicazione dell'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006.

In particolare, la Corte si è espressa sulla corretta applicazione delle norme in materia di incentivi al personale cui all'art. 92, commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 l'ipotesi di:

- lavori di manutenzione ordinaria con finanziamento di parte corrente, escludendo attività di taglio del verde, sostituzione di infissi e apparati termoidraulici;

- lavori in economia connessi ad eventi imprevedibili di cui all'art. 125, comma 6, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e lavori di urgenza di cui all'art. 175 del DPR n. 207/2010 realizzati sulla base di perizia tecnica o progettazione esecutiva affidati ai sensi dell'art. 125 comma 8 D.Lgs. 163/2006;

- lavori di somma urgenza ordinati in via d'urgenza e successivamente regolarizzati mediante approvazione di perizia giustificativa redatta dal responsabile del procedimento con le modalità di cui all'art. 176 DPR 207/2010;

- redazione del Piano di Gestione di una Zona di Protezione Speciale (L. 56/2000) che prevede tra l'altro la localizzazione di interventi pubblici in relazione ai quali l'ente agisce in veste di stazione appaltante.

Nel merito, l'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 (codice degli appalti) recita: *"Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione*

medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri".

Il comma 6 del medesimo articolo 92 recita: "Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, (...) tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto".

Rispetto ai primi due quesiti la Corte ha affermato che l'art.90 del D.lgs. n.163/06 si riferisce esclusivamente ai lavori pubblici e presuppone l'attività di progettazione nelle varie fasi come finalizzata alla costruzione dell'opera pubblica progettata.

Pertanto sono da escludere dal novero delle attività retribuibili con l'incentivo in questione i lavori di manutenzione ordinaria, peraltro finanziati con risorse di parte corrente del bilancio. Lo stesso può concludersi in riferimento ai lavori in economia, siano essi connessi o meno ad eventi imprevedibili.

Rispetto al terzo quesito occorrerà valutare la natura del lavoro eseguito che dovrà presentare i caratteri dell'opera pubblica o del lavoro finalizzato alla realizzazione di un'opera di pubblico interesse per poter rientrare nelle tipologie incentivabili ai sensi dell'art. 92 del codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006).

Per quanto riguarda il quarto quesito, secondo la Corte, un atto regolamentare "non può essere assimilato, per il suo contenuto intrinseco, ad un progetto di lavori comunque denominato" pertanto, l'attività di redazione del Piano di Gestione di una Zona di Protezione Speciale, non rientra in quelle oggetto di incentivo disciplinato dalla norma sopra riportata.

Ministero dell'Interno: Monitoraggio lavoro flessibile e conferimento incarichi dirigenziali – Adempimenti amministrazioni pubbliche relativi all'ex articolo 36, comma 3, del dlgs 165/2001 e articolo 1, commi 39 e 40, della legge 190/2012

Il Ministero dell'interno rende noto che :

"E' stata sviluppata l'applicazione web che consente di effettuare le comunicazioni inerenti agli adempimenti ex articolo 36, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 e articolo 1, commi 39 e 40, della legge 190/2012.

L'inserimento dei dati avverrà per fasi progressive in relazione alle varie tipologie di amministrazioni destinatarie. In questa prima fase, a partire dal 25 marzo p.v., verranno coinvolte le seguenti amministrazioni:

Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e Ministeri

Agenzie fiscali

Enti pubblici di ricerca

Enti pubblici non economici (incluse le Autorità di bacino e le federazioni ed i Consigli nazionali degli ordini professionali)

Enti ex art. 70, del D. Lgs. 165/2001

Tali amministrazioni, se già censite al servizio <http://www.perlapa.gov.it> riceveranno le credenziali di accesso in automatico tramite apposita mail inviata al responsabile di tale sistema per ciascuna amministrazione.

Analogamente, e comunque entro il 30 aprile p.v., si procederà con le altre amministrazioni destinatarie della normativa. Per quanto riguarda le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, si sta predisponendo una modalità di registrazione dedicata in PERLAPA e si darà comunicazione della procedura nei prossimi giorni.

Per le amministrazioni non ancora registrate in PERLAPA, sarà necessario procedere alla fase di registrazione nel sito del sistema ed attendere via mail la comunicazione delle credenziali di accesso per l'adempimento "contratti lavoro flessibile". Per qualsiasi problema inerente tale procedura di registrazione, sarà possibile contattare il desk tecnico attraverso il numero telefonico: 0668300293, sempre a far data dal 25 marzo p.v.

Successivamente, con tali credenziali, si potrà entrare nel sistema "Monitoraggio del lavoro flessibile" raggiungibile al link contestualmente comunicato ed effettuare le comunicazioni previste dalla legge.

Nel caso di amministrazioni con più sedi o con sedi periferiche, la rilevazione dovrà comunque essere effettuata a cura di un unico ufficio/direzione centrale competente per l'amministrazione, secondo l'assetto organizzativo di riferimento.

Il sistema, per ciascun comparto/tipologia di amministrazione, rimarrà aperto per 2 mesi dalla data di apertura della rilevazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013.

Eventuali quesiti di carattere normativo potranno essere indirizzati al seguente indirizzo di posta elettronica segreteriaurcc@funzionepubblica.it.

I quesiti di carattere tecnico, potranno essere effettuati attraverso i consueti canali del desk tecnico di PERLAPA."

Ulteriori informazioni su: <http://www.perlapa.gov.it>

Definizione degli elementi e/o indizi caratterizzanti il fenomeno del mobbing e riconoscimento del danno – Consiglio di Stato – Sentenza n. 1609 del 19 marzo 2013

Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato, nell'esprimersi sul ricorso proposto da un pubblico dipendente per la riforma si una sentenza del TAR concernente l'irrogazione della sanzione disciplinare della censura (e contestuale richiesta di risarcimento danni), ha affrontato la questione della definizione del concetto di mobbing, affermando quanto segue:

Il danno da mobbing è una fattispecie che si fa risalire, quanto alla natura giuridica, alla responsabilità datoriale, di tipo contrattuale, prevista dall'art.2087 del codice civile che pone a carico del datore di lavoro l'onere di adottare nell'esercizio di impresa tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro (cfr Cassazione sezione lavoro 25 maggio 2006 n.1244).

Il concetto di mobbing sia in punto di fatto che in punto di diritto è alquanto indeterminato, ancorchè, quanto ad una ragionevole sua definizione, possa considerarsi tale quell'insieme di condotte vessatorie e persecutorie del datore di lavoro o comunque emergenti nell'ambito lavorativo concretizzanti la lesione della salute psico-fisica e dell'integrità del dipendente e che postulano, ove sussistenti, una adeguata tutela anche di tipo risarcitorio (in tal senso, Cass. Sezione Lavoro 26 marzo 2010 n.1307).

Attesa la indeterminatezza della nozione, la giurisprudenza si è preoccupata di indicare una serie di elementi e/o indizi caratterizzanti il fenomeno del mobbing dai quali far emergere la concreta sussistenza di una condotta offensiva nei sensi sopra esposti, come tradottasi con atti e comportamenti negativamente incidenti sulla reputazione del lavoratore, su i suoi rapporti umani con l'ambiente di lavoro e sul contenuto stesso della prestazione lavorativa.

Così per aversi mobbing è richiesto l'azione offensiva posta in essere a danno del lavoratore deve essere sistematica e frequente posta in essere con una serie prolungata di atti e avere le caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione o rivelare intenti meramente emulativi (Cass. Sezione lavoro n.4774/2006; Trib. Roma 7marzo 2008 n.69).

Di contro non si ravvisano gli estremi del mobbing nell'accadimento di episodi che evidenziano screzi o conflitti interpersonali nell'ambiente di lavoro e che per loro stessa natura non sono caratterizzati da volontà persecutoria essendo in particolare collegati a fenomeni di rivalità, ambizione o antipatie reciproche che pure sono frequenti nel mondo del lavoro.

Quelli testè esposti sono rispettivamente i parametri del mobbing e la linea di demarcazione della nozione giuridica di siffatto fenomeno.

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 – Le misure per l'accelerazione del pagamento dei debiti della PA verso i propri fornitori

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stata illustrata la relazione con cui il Governo intende informare il Parlamento sulle misure per favorire l'accelerazione del pagamento dei debiti della PA verso i propri fornitori e dell'impatto sulla crescita dell'economia e sull'andamento dei conti pubblici per gli anni 2013 e 2014.

Le misure per l'accelerazione dei pagamenti dei debiti della PA riguarderanno, in particolare:

- La deroga alle spese 2013 per i cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari.
- Per quanto riguarda i debiti di Regioni ed Enti locali si ipotizzano le seguenti azioni:
 - un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per consentire l'utilizzo degli avanzi di amministrazione disponibili;
 - l'esclusione del Patto di stabilità delle Regioni dei pagamenti effettuati in favore degli Enti locali sui residui passivi a cui corrispondono residui attivi di Comuni e province;
 - l'istituzione di fondi rotativi per assicurare la liquidità agli Enti territoriali (Regioni ed Enti Locali), con obbligo di restituzione in un arco temporale certo e sostenibile.

Inoltre per quanto riguarda i debiti del comparto sanitario, si prevede di intervenire attraverso la concessione di anticipazioni di cassa, per il pagamento dei debiti relativi a operazioni già conteggiate negli esercizi finanziari precedenti ai fini del calcolo dell'indebitamento netto, che verranno successivamente restituite secondo un piano di rientro finanziariamente sostenibile;

Dipartimento della Funzione pubblica: Controlli interni e Ciclo della performance alla luce dell'art. 3 del D.L. 174/2012 – Position Paper Febbraio 2013

Il Dipartimento della Funzione pubblica rende noto che sul sito <http://www.qualitapa.gov.it>, è disponibile on line il *position paper* dal titolo "Controlli interni e ciclo della performance alla luce dell'art.3 D.L 174/12" realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica, con il contributo dell'Associazione nazionale Comuni italiani .

Il documento presenta le innovazioni normative del D.L. 174/2012 in materia di sviluppo del sistema dei controlli nei Comuni e di miglioramento degli equilibri finanziari.

I Piani triennali di razionalizzazione della spesa e le possibilità di incremento del fondo per la contrattazione decentrata – Obbligo di adozione entro il 31 marzo

La Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha previsto alcune disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare, l'art. 2 - comma 594 prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Inoltre il comma 595 della succitata legge finanziaria stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere anche le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento di particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Il successivo comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel Piano Triennale implicino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso Piano sia corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza delle operazioni in termini di costi e benefici.

Detti Piani di Razionalizzazione inoltre devono essere oggetto di apposita relazione annuale da trasmettere a consuntivo agli organi di controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.

Infine i Piani devono essere resi pubblici con le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

Successivamente alla legge finanziaria del 2008 , l'art. 16 (commi 4, 5, 6) del d.l. 98/2011 ha ulteriormente ampliato il campo d'azione della norma prevedendo che :

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

Inoltre il comma 5 del citato art. 16 ha aperto la possibilità di destinare le economie realizzate attraverso l'adozione e la realizzazione dei piani triennali alla contrattazione decentrata:

5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo e' accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Dunque i piani triennali di razionalizzazione possono essere strumenti necessari a :

- riqualificare e razionalizzare una parte significativa delle spese della PA;
- mitigare le difficoltà gestionali legate ai nuovi vincoli di finanza pubblica;
- fornire una fonte di finanziamento per l'integrazione delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata di secondo livello soprattutto in questo momento di mancanza del rinnovo contrattuale nazionale.

Per quanto riguarda la possibilità di incremento del fondo della contrattazione decentrata, si richiama quanto affermato dalla corte dei conti Sezione autonomie con la deliberazione n. 2 del 13 dicembre 2012, che prende le mosse dal quesito di un comune che prospettando l'intento di approvare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui al comma 4 dell'art. 16 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111, chiede *di conoscere l'avviso della competente Sezione regionale di controllo in ordine ai limiti previsti dall'art. 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, in materia di risorse destinabili al trattamento economico individuale ed accessorio del personale, e se detti limiti debbano essere applicati anche alle eventuali economie di spesa derivanti dai processi di attuazione dei suddetti Piani di razionalizzazione della spesa, utilizzabili annualmente per la contrattazione integrativa nei limiti indicati dal successivo comma 5 del citato art. 16.*

Sul tema la Corte, con la delibera n. 2 ha enuncia il seguente principio di diritto:

"In coerenza con i vincoli delineati dall'art. 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 16 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro".

Bergamo, 26 marzo 2013

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord